

	Allegato "B" all'atto Rep. n. 9.183/5.632	
	STATUTO	
	dell'Associazione CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA PERUGINO ETS,	
	costituita in data 26 OTTOBRE 1982	
	Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	
	e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"),	
	un'associazione, senza scopo di lucro, denominata "CLUB AUTO	
	E MOTO D'EPOCA PERUGINO" (d'ora in avanti l'Associazione)	
	fra proprietari, possessori ed estimatori di auto e moto	
	d'epoca.	
	2. A seguito dell'iscrizione del Registro unico nazionale	
	del Terzo settore e per la durata della stessa,	
	l'Associazione inserisce nella denominazione sociale	
	l'acronimo "ETS" e acquista la personalità giuridica.	
	Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE	
	1. L'Associazione ha sede in Perugia. L'Associazione potrà	
	istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.	
	2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale,	
	deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà	
	intendersi quale modifica del presente statuto.	
	3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	4. L'Associazione non persegue fini di lucro ed è	
	un'associazione culturale federata all'A.S.I. (Automotoclub	
	Storico Italiano) e aderisce agli statuti e ai regolamenti	

	dell'A.S.I..	
	Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITA'	
	1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le	
	seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri	
	iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di	
	uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso,	
	politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto	
	dalla Costituzione:	
	- la riunione in sodalizio di amatori del motorismo storico,	
	- lo sviluppo e la diffusione di attività ludico-sportive	
	connesse al motorismo storico,	
	- il patrocinio e l'organizzazione di manifestazioni,	
	raduni, mostre e concorsi inerenti il motorismo storico in	
	ogni suo aspetto,	
	- la tutela degli interessi ludico-sportivi dei suoi	
	aderenti.	
	2. Per il perseguimento delle predette finalità	
	istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via	
	esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di	
	interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5	
	comma 1 del Codice del Terzo settore:	
	▪ l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	

	cultura e della pratica del volontariato e delle altre	
	attività di interesse generale di cui al predetto articolo	
	(lett. i);	
	▪ l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).	
	3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, l'Associazione può porre in essere attività ed	
	iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico.	
	4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da	
	quelle precedentemente elencate, purché secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei	
	limiti previsti dalla disciplina applicabile.	
	5. Per la realizzazione delle proprie attività,	
	l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di	
	quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e	
	fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che prestano la loro attività in modo	
	non occasionale. L'Associazione assicura contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto	

	previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta	
	fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con	
	quella di lavoratore subordinato o autonomo.	
	6. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per	
	proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il	
	regolamento, il codice etico, nonché le delibere dell'A.S.I..	
	Art. 4 - ASSOCIATI	
	1. Il numero degli associati è illimitato.	
	Il termine associati indica le persone fisiche e giuridiche	
	che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto,	
	collaborano attivamente e personalmente al perseguimento	
	dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività	
	che ne sono l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	Compongono l'Associazione le seguenti categorie di soci:	
	- Ordinari: sono le persone fisiche e	
	giuridiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,	
	nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore, che	
	manifestano interesse e che intendono aderire agli scopi	
	sociali e che abbiano versato la quota associativa annuale;	
	- Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche,	
	enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti	
	previsti dall'art. 35 comma 3 del Codice del terzo Settore,	

	che manifestano interesse e che intendano aderire agli scopi	
	sociali sostenendo l'Associazione con il versamento di	
	contributi per le attività istituzionali e/o di progetti	
	specifici e che abbiano versato la quota associativa annuale;	
	- Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche	
	che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano	
	reso, a giudizio del Consiglio Direttivo particolari servizi	
	alla vita dell'Associazione. I soci benemeriti sono esentati	
	dal versamento della quota associativa.	
	La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica	
	alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro	
	diritti nei confronti dell'Associazione.	
	2. Gli associati hanno dunque parità di diritti e di doveri	
	nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che	
	operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne	
	derivano.	
	Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE	
	1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel	
	presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà	
	farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al	
	Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente	
	Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le	

	delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di	
	domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la	
	stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale.	
	2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in	
	Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di	
	età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui	
	medesimi. Al compimento della maggiore età, essi	
	acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere	
	degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una	
	carica elettiva dell'Associazione.	
	3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è	
	possibile attribuire la qualifica di "Socio benemerito", che	
	risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i	
	soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e	
	doveri.	
	4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio	
	Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione	
	di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la	
	delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i	
	successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al	
	Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non	
	sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non	
	appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima	

	seduta utile.	
	5. La validità della qualifica di socio, efficacemente	
	conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di	
	ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata	
	al versamento della quota associativa ed al rilascio della	
	tessera sociale.	
	6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi	
	aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno	
	versato la quota associativa.	
	7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente	
	delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle	
	domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera	
	sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal	
	caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta)	
	giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse	
	decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere	
	valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere	
	convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30	
	(trenta) giorni.	
	8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina	
	uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative. È espressamente esclusa la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa.	
	Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI	
	1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di	

	utilizzo delle strutture dell'Associazione.	
	Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 4	
	(quattro) mesi e che abbia pagato la quota annuale almeno 30	
	(trenta) giorni prima dell'adunanza assembleare, inoltre, ha	
	diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello	
	Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli	
	organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età,	
	ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi	
	dell'Associazione.	
	2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali	
	obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta	
	scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. al	
	Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 (quindici)	
	giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà	
	avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali	
	da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari	
	d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti	
	alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in	
	tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni	
	subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o	
	utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio	
	del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere	

	al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non	
	utilizzare le informazioni e i documenti appresi per	
	attività concorrenziali.	
	Art. 7 - DOVERI DEI SOCI	
	1. I soci sono tenuti:	
	a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali	
	regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente	
	assunte dagli organi associativi;	
	b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in	
	relazione a quanto sopra;	
	c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal	
	Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.	
	d) mantenere un'irreprendibile condotta civile e morale	
	nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella	
	frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo	
	dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli	
	altri associati e verso gli organismi sociali, nonché verso	
	il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue	
	attrezzature;	
	e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie	
	interne al giudizio degli organismi di garanzia	
	dell'Associazione, al Consiglio Direttivo	
	f) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali,	
	dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali	
	l'Associazione aderisce.	

	La quota associativa rappresenta unicamente un versamento	
	periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione	
	e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà	
	o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso	
	rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.	
	Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI	
	1. La qualifica di socio si perde per recesso, per	
	esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento	
	della quota associativa annuale o dalla perdita dei	
	requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per	
	l'adesione all'Associazione o per causa di morte.	
	2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio	
	Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente	
	restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a	
	partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo	
	medesimo.	
	3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni	
	disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto	
	delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o	
	delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli	
	organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione	
	di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli	
	interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi	
	di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare	
	un danno, di qualunque natura, anche morale,	

	all'Associazione.	
	4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione,	
	valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare	
	i seguenti provvedimenti disciplinari:	
	a) richiamo scritto;	
	b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un	
	periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;	
	c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed	
	esclusione dall'Associazione.	
	5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti	
	disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della	
	condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di	
	recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.	
	6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per	
	iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la	
	possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al	
	Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame	
	della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di	
	essere sentito personalmente.	
	7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di	
	quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte	
	del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di	
	cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere	
	adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data	
	comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni	

	dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei	
	Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo	
	non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non	
	appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima	
	seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi	
	in pendenza di ricorso.	
	8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale	
	entro 4 (quattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio	
	sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza	
	necessità di alcuna formalità.	
	9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al	
	rimborso della quota associativa annuale versata.	
	10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio	
	determinano automaticamente la decadenza dalla carica	
	sociale eventualmente rivestita all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art. 9 - PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal	
	complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque	
	appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le	
	entrate e le rendite comunque conseguite.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve	
	essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle	
	attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di	

		finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3.	Durante la vita dell'Associazione non è consentita la	
		distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
		gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati,	
		lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
		componenti degli Organi associativi, anche nel caso di	
		recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
		del rapporto associativo.	
	4.	L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali	
		avanzi di gestione a favore di attività istituzionali	
		statutariamente previste.	
		Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1.	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione	
		per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la	
		liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore	
		possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni	
		dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione	
		Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla	
		legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro	
		unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45,	
		comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e	
		integrazioni.	
		Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	1.	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31	
		dicembre di ogni anno.	

	2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale,	
	redige il bilancio di esercizio, costituito da stato	
	patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei	
	proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità istituzionali.	
	3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede	
	dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione	
	dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.	
	4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi	
	dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta	
	opportuna dal Consiglio Direttivo.	
	5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente	
	al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o	
	ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo	
	a quello di riferimento.	
	6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro	
	220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il	
	bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del	
	rendiconto per cassa.	
	7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del	

	Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa.	
	Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).	
	Art. 13 - ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di	
	confronto, atto ad assicurare una corretta gestione	
	dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei	
	soci dell'Associazione che la costituiscono.	
	2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per	
	l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio	
	sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o	
	ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì	
	convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie	
	e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione	
	della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è	
	inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio	
	Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10%	
	(dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della	

	quota associativa annuale.	
	3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea sia	
	ordinaria che straordinaria in prima convocazione è valida	
	se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più	
	uno dei soci aventi diritto di voto	
	4. In seconda convocazione	
	a) l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque	
	sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti	
	all'Assemblea,	
	b) l'assemblea straordinaria è validamente costituita se	
	presente (personalmente o per delega) almeno 1/5 (un quinto)	
	dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza degli	
	intervenuti all'Assemblea.	
	5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo	
	scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4	
	(tre quarti) dei soci aventi diritto.	
	6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto	
	di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 4 (quattro)	
	mesi ed in regola con il versamento, almeno 30 (trenta)	
	giorni prima dell'adunanza assembleare, della quota	
	associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e	
	può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante	
	delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	

	Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un	
	massimo di due soci.	
	7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in	
	Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele	
	conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la	
	possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa	
	e vota a distanza.	
	8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca	
	della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei	
	soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es.,	
	comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di	
	posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta	
	ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale	
	seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno	
	un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia	
	ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal	
	Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice	
	Presidente, o in assenza anche di questi da un associato	
	nominato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.	
	9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli	
	scrutatori.	
	10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne	

	nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge	
	o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.	
	11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del	
	Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul	
	libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del	
	Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.	
	12. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali	
	dell'Associazione;	
	b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	(quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia	

	obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio	
	Direttivo);	
	c) approva i regolamenti interni;	
	d) effettua proposte per le attività istituzionali,	
	secondarie e strumentali;	
	e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale	
	scioglimento, trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione;	
	f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e	
	revoca il Consiglio Direttivo;	
	g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione	
	legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in	
	cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del	
	Codice del Terzo settore;	
	h) delibera in merito alla eventuale costituzione del	
	Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;	
	i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione	
	dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei	
	Probiviri;	
	j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti	
	degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;	
	l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze	
	assembleari, il proprio presidente.	

	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di	
	membri compreso tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di	
	13 (tredici) membri, compreso il Presidente, eletti fra i	
	soci.	
	2. Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se	
	non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro	
	attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano	
	in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
	Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono	
	eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad	
	eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio	
	Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può	
	nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre	
	membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le	

	operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel	
	caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi	
	diritto di voto presenti - per la votazione segreta e	
	scrutinare i voti espressi.	
	2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in	
	caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze	
	ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, ai	
	componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei	
	non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche	
	sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto	
	subentro nella sua prima seduta utile.	
	3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio	
	Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla	
	successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i	
	sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua	
	naturale scadenza.	
	4. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono	
	alla scadenza del quadriennio medesimo.	
	5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti	
	in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni	
	l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi	

	sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo	
	lettera, e-mail, WhatsApp o fax da spedirsi non meno di otto	
	giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di	
	urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.	
	2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì	
	quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3	
	dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente	
	è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.	
	3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando	
	sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese,	
	salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla	
	maggioranza dei consiglieri presenti.	
	4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura	
	del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro	
	delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del	
	medesimo presso la sede dell'Associazione.	
	5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	

	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le	
	elezioni, elegge tra i propri membri:	
	a) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve	
	essere Vicario del Presidente);	
	b) il Tesoriere;	
	c) il Segretario.	
	2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e	
	straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno	
	o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli	
	indirizzi generali fissati dall'Assemblea.	
	3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:	
	a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;	
	b) dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;	
	d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da	

	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
e)	stipulare tutti gli atti e contratti inerenti	
	all'attività sociale;	
f)	deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio,	
	ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e	
	l'aggiornamento del libro soci;	
g)	individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore e successive modifiche ed	
	integrazioni, esperibili dall'Associazione;	
h)	deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri	
	provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le	
	comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;	
i)	compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta	
	amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota	
	associativa annuale;	
j)	elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di	
	ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso	
	in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta	
	opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);	
k)	stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci	
	per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte	
	a favore dell'Associazione;	
l)	vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività	

	sociali e coordinare le stesse.	
	Art. 19 - PRESIDENTE	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in	
	giudizio.	
	2. È eletto dall'Assemblea in sede di nomina e dura in	
	carica per 4 (quattro) anni.	
	3. Ha i seguenti compiti e poteri:	
	a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;	
	b) convocare l'Assemblea dei Soci;	
	c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti	
	dall'Associazione;	
	d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali,	
	procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti,	
	di concerto con il Tesoriere;	
	e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti l'Associazione.	
	4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni	
	vengono esercitate dal Vice Presidente.	
	5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente	
	convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per	
	l'elezione del nuovo Presidente.	
	Art. 20 - SEGRETARIO	
	1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la	
	corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e	

	redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 21 - TESORIERE	
	1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la	
	gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo	
	le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare,	
	provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle	
	spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo	
	Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui	
	conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene	
	aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario	
	per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di	
	bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua	
	redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal	
	Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai	
	fini della formale presentazione - per l'approvazione - in	
	Assemblea dei Soci.	
	Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO	
	1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo	
	settore.	
	2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	

	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta	
	opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.	
	3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo	
	di Controllo, purché composto da revisori legali ed in	
	alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale	
	dei conti o di una società di revisione legale, può assumere	
	inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.	
	4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione	
	collegiale, è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il	
	Presidente.	
	5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica	
	tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono	
	essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.	
	6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti	
	esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere	
	al loro dovere con la professionalità e la diligenza	
	richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di	
	impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399	
	del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso	
	di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi	

	membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di	
	cui all'art. 2397, comma 2 c.c..	
	7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere	
	trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e	
	tenuto a cura del medesimo.	
	Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE	
	1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla	
	costituzione del Collegio dei Probiviri.	
	2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia	
	statutaria e di giustizia interna dell'Associazione,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti che	
	subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico	
	dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di	
	fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti	
	dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.	
	3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da	
	parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione	
	come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle	
	decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto	
	previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle	
	norme statutarie.	
	4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché	
	nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto	
	di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel	
	presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni	

	dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso,	
	eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.	
	5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del	
	Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà	
	approvato seduta stante.	
	6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce	
	condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità	
	giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al	
	Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in	
	carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.	
	7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi	
	di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo	
	in cui ha sede l'Associazione.	
	Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE	
	1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.	
	Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'	
	1. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'associazione.	
	Non possono essere eletti quali componenti del consiglio	

	direttivo gli associati che svolgono attività commerciale di	
	acquisto e rivendita di auto e moto veicoli.	
	2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità	
	del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la	
	decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà	
	atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo	
	le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la	
	decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo	
	di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo,	
	dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per	
	almeno tre volte consecutive.	
	3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro	
	del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti	
	di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al	
	secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina	
	l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove	
	già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica	
	(salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).	
	Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente	
	statuto.	
	Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita	
	ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina	
	uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che	

[illegible]